



**Provincia di Perugia**

**IL PRESIDENTE**

**(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)**

Proposta. n. 2021/23

**Deliberazione n. 5 del 19/01/2021**

ALLEGATO - ALLEGATO A

**OGGETTO:** Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione 2021 - 2023.

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

**VISTA** la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", la quale, al comma 3-bis dell'art.106, prevede il differimento per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021 di cui all'articolo 151, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 al 31 gennaio 2021;

**ATTESO** che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio scorso, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-Città e Autonomie Locali;

**RICHIAMATO** l'art. 163 del TUEL e s.m.i. che fissa le disposizione relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria e che testualmente recita: "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria". *1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso*

*dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3- quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.;*

**RICHIAMATO**, inoltre, il punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria armonizzata;

**RICHIAMATA** altresì la legge 157 del 19 dicembre 2019 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 124/2019 la quale apporta, tra l'altro, delle modifiche al TUEL abrogandone i commi 1 e 3 dell'articolo 216, disponendo in tal modo l'abrogazione dell'obbligo di invio dell'elenco dei residui, dei bilanci di previsione e delle delibere di variazione al Tesoriere;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14, adottata in data 28/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020 - 2022 e le successive variazioni che di seguito si dettagliano:

<b>Organo</b>	<b>numero atto</b>	<b>Data Deliberazione</b>	<b>Oggetto atto di variazione</b>
Consiglio Provinciale	25	20/10/2020	Art. 193 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. Bilancio di Previsione 2020 – 2022. Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa e applicazione q.p. Avanzo di Amministrazione 2019.
Consiglio Provinciale	30	27/11/2020	Art. 193 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. Bilancio di Previsione 2020 – 2022. Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa e applicazione q.p. Avanzo di Amministrazione 2019.
Determinazione Dirigenziale del Servizio Finanziario	3444	28/12/2020	Bilancio di previsione 2020 - 2022 - Variazione di esigibilità e adeguamento fondo pluriennale vincolato (FPV) - Art. 175, comma 5-quater, TUEL - Salario Accessorio
Determinazione Dirigenziale del Servizio Finanziario	3448	29/12/2020	Determina dirigenziale n. 3444 del 28.12.2020 - Revoca Allegato B per errori materiali di distribuzione della spesa e approvazione in sostituzione di nuovo Allegato B.
Determinazione Dirigenziale del Servizio Finanziario	3451	29/12/2020	Bilancio di previsione 2020 - 2022 - Variazione di esigibilità e adeguamento fondo pluriennale vincolato (FPV) - Art. 175, comma 5-quater, TUEL

**RICHIAMATA**, altresì, la propria deliberazione n. 92 del 31/07/2020 con cui è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2020 - 2022 e sono stati affidati i capitoli di bilancio in gestione ai responsabili dei servizi, successivamente integrata in conseguenza delle variazioni sopra indicate;

**ATTESA**, ad oggi, l'impossibilità di assegnare il Piano Esecutivo di Gestione ai Responsabili di Servizio, come stabilito dall'art. 169 del T.U.E.L., in base al Bilancio deliberato;

**RITENUTA** comunque la necessità di assicurare la continuità della gestione assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi per l'esercizio provvisorio autorizzato;

**DATO ATTO** che, i capitoli di entrata e di spesa attribuiti a ciascun Responsabile del Servizio sono quelli relativi agli stanziamenti aggiornati dell'annualità 2021 dell'ultimo bilancio approvato 2020 - 2022 – che vengono riepilogati nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – “ALLEGATO A“ in coerenza con gli obiettivi della seconda annualità del PEG 2020 - 2022 che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e in vigore dell'esercizio provvisorio, sono assegnati provvisoriamente alle strutture dirigenziali;

**CONSIDERATO** che l'assetto del Peg è riferito all'attuale struttura organizzativa e che, essendo in corso la riorganizzazione dell'ente rispetto alla quale è stato già adottato l'atto n. 4 del 15.01.2021, avrà effetto fino all'entrata in vigore della riorganizzazione, successivamente alla quale verrà adottato un Peg provvisorio con riassegnazione degli obiettivi ai dirigenti che sono stati interessati dalle modifiche organizzative;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTI** lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

**VISTA** la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i.;

**VISTO**, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Segretario Generale;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

#### DELIBERA

- 1) **DI ASSEGNARE** a ciascun Responsabile del Servizio, al fine di assicurare la continuità della gestione, nel periodo di esercizio provvisorio, come previsto all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, le risorse strumentali e finanziarie contenute nell'ultimo Bilancio assestato (2020 - 2022), limitatamente, per ciascun intervento di spesa, alle spese non superiori mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato (art. 163 c. 1);
- 2) **DI STABILIRE**, in particolare, che i capitoli di entrata e di spesa già attribuiti a ciascun Responsabile di Servizio nell'esercizio 2020, siano assegnati ai Responsabili di Servizio per l'esercizio provvisorio 2021, come risultanti dallo schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale – "ALLEGATO A –" in coerenza con gli obiettivi della seconda annualità del PEG 2020 - 2022;
- 3) **DI STABILIRE** altresì, che la presente assegnazione ha efficacia fino all'approvazione del P.E.G. provvisorio con riassegnazione degli obiettivi ai dirigenti che sono stati interessati dalle modifiche organizzative di cui alla Delibera del Presidente n. 4 del 15/01/2021;
- 4) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e su "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- 5) **DI DARE ATTO** che il dott. Alberto Orvietani è responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

**IL PRESIDENTE**

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

**Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA**

**Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI**